

Modifiche al D.Lgs. 152/06 in materia ambientale: le richieste dell'ANCE in Parlamento.

17 Ottobre 2007

In relazione all'iter del secondo Schema di decreto legislativo recante "Ulteriori correzioni ed integrazioni al D.Lgs. 152/06 in materia ambientale", all'esame delle Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e Territorio e Ambiente del Senato, l'ANCE ha evidenziato, negli ambiti parlamentari competenti, le sue osservazioni e proposte in merito ai contenuti del provvedimento. L'Associazione, in particolare, si è soffermata sulla norma relativa alle terre e rocce da scavo con la quale si dispone, tra l'altro, che i tempi per l'eventuale deposito, in attesa di utilizzo delle stesse, non possono superare un anno.

Al riguardo l'Ance ha sottolineato che il riutilizzo delle terre e rocce da scavo, classificate come non rifiuto entro il termine massimo di un anno, risulta problematico sia per le opere non soggette a VIA sia per quelle soggette a VIA, in quanto, nel corso del normale processo di costruzione, i tempi possono dilatarsi per cause indipendenti dal costruttore, come ad esempio, ritrovamenti archeologici o eventi atmosferici.

A tale proposito, l'Associazione ha rilevato l'opportunità di integrare la previsione secondo la quale il riutilizzo del materiale deve avvenire secondo modalità che ne dimostrino l'integrale riutilizzo e la certezza del reimpiego nell'ambito di progetti approvati dall'Autorità competente, con le seguenti indicazioni, finalizzate al risparmio di risorse ambientali: prorogare il termine di un anno in caso di forza maggiore e consentire periodi superiori ad un anno a condizione che il riutilizzo avvenga nel periodo di validità del titolo autorizzativo dell'opera che ha prodotti i materiali da riutilizzare, ovvero per opere particolarmente complesse che necessitano di un periodo maggiore collegato all'attuazione dell'opera stessa nella quale il materiale viene riutilizzato.

In relazione alla variazione di destinazione del materiale, l'Associazione ha rilevato la necessità di prevedere che il produttore o il committente dell'opera possa proporre la stessa, anche in un momento successivo, possibilità, questa, da ammettere anche nel caso in cui inizialmente il committente non abbia formulato alcuna proposta di reimpiego.

È stata, altresì, sottolineata l'esigenza di dare certezza agli operatori tramite indicazioni tecniche sulle modalità di effettuazione dei campionamenti e indicazioni di semplificazione per il riutilizzo dei materiali nei piccoli cantieri.

Riguardo alla disciplina transitoria da adottare è stata fatta presente la necessità di mantenere la validità dei progetti di riutilizzo approvati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di modifica. In via subordinata alla suddetta soluzione, l'ANCE ha evidenziato la possibilità di ipotizzare una verifica di conformità dei progetti da compiersi da parte delle autorità competenti in un termine massimo compreso tra i 30 giorni per le opere non soggette a VIA e i 90 giorni per le opere soggette a VIA, entro cui la stessa può formulare le proprie richieste, termine trascorso il quale il progetto si intende confermato.

Si veda precedente del 14 giugno 2007.